

PROPAGANDA ELETTORALE

Disposizioni comuni a tutti i tipi di elezioni

Comizi e riunioni elettorali

Per le manifestazioni elettorali, i presidi mediante banchetti, gazebo ed altre riunioni di carattere elettorale, che si svolgono prima del 30° giorno (vale a dire prima del 20 FEBBRAIO 2026) antecedente la data del voto, vi è l'obbligo per i promotori, a norma dell'art.18 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, di darne preavviso all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) con almeno tre giorni di anticipo, indicando data, luogo, modalità di occupazione suolo pubblico (banchetto, gazebo, etc.) e superficie occupata (si ricorda che una occupazione di suolo pubblico inferiore a mq 10 beneficia dell'esenzione dal pagamento della relativa tassa comunale).

In caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, l'autorità può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione; i promotori sono comunque tenuti ad osservare le eventuali disposizioni impartite dalla Polizia Locale in ordine alla viabilità.

A partire dal 30° giorno antecedente (corrispondente all'inizio della campagna elettorale) cessa l'obbligo di preavviso ed inizia il periodo di applicazione della norme previste dalle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.

A tal proposito ed al fine di favorire un ordinato svolgimento della propaganda elettorale, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul rispetto di alcune norme generali di comportamento che, seppur in alcuni casi non sancite da norme legislative o regolamentari, si sono consolidate nel tempo come sintesi di accordi intercorsi fra organizzazioni partitiche e di movimento, Amministrazione Comunale e Prefettura di Monza.

In particolare, si riportano di seguito le modalità concordate in occasione di precedenti consultazioni, **valide dal 30° giorno antecedente la data della votazione, ossia a partire dal 20 FEBBRAIO 2026.**

- 1) I comizi all'aperto potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali, tra le ore 9,30 e le ore 13,00 e tra le ore 16,00 e le ore 23,00; nei giorni prefestivi e festivi, nonché negli ultimi due giorni di campagna elettorale (giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2026), l'orario pomeridiano potrà essere protratto sino alle ore 24,00.

Si precisa che è configurabile quale "comizio" la presenza di candidati in luogo pubblico se accompagnati da specifica organizzazione.

I promotori dei comizi e di altre manifestazioni di propaganda elettorale (banchetti, gazebo e simili), comunicheranno alla Polizia Locale, con almeno due giorni di anticipo, le date, gli orari ed i luoghi dove si terranno le suddette riunioni elettorali.

Si rammenta che, a norma di legge, i comizi dovranno avere improrogabilmente termine alle ore 24.00 di venerdì 20 marzo 2026.

- 2) L'Amministrazione Comunale ha provveduto ad individuare, con delibera di Giunta n. 45 del 15.04.2014, i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale:

- Piazza IX Novembre 1989 o Parco di Villa Casati
- Piazza N. Cossetto;
- Piazza Garibaldi;
- Piazza L. Grassi;
- Piazza della Cooperazione,

oltre alle aree dei mercati di Viale Rimembranze e del Quartiere Taccona, limitatamente ai giorni ed agli orari di svolgimento dei mercati, senza possibilità di allestire palchi o strutture similari.

Per l'utilizzo di detti spazi saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, con un calendario di massima settimanale.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concedere l'utilizzo di dette aree nel caso in cui siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali, individuando in tal caso un spazio alternativo.

Non si potranno in ogni caso tenere comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.

- 3) Durante lo svolgimento dei comizi è ammesso, da parte degli organizzatori, l'allestimento di banchetti per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

Saranno invece vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, giornali, volantini da parte di forze politiche diverse rispetto a quelle che hanno organizzato gli stessi comizi.

Non verranno usati, nell'arco di 500 metri dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali.

E' parimenti vietata, nei luoghi interessati dallo svolgimento della manifestazione, l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche

- 4) I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente.

Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un'ora, assicurando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo.

- 5) Durante lo svolgimento dei comizi, sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da assicurare una forma civile di confronto.

E' esclusa l'effettuazione, specie al termine di comizi, di cortei, parate, fiaccolate e simili.

Al termine, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.

Nelle aree interessate allo svolgimento dei comizi potranno sostare, per l'intera durata della manifestazione, i mezzi di propaganda mobile appartenenti alla forza politica che ha promosso il comizio.

- 6) I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale a tutti gli effetti e pertanto non consentono deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.

- 7) L'art.19 della Legge 10 dicembre 1993, n.515, prevede che i Comuni, a partire dal giorno di indizione dei comizi elettorali, mettano a disposizione dei partiti dei movimenti politici presenti nella competizione elettorale locali di proprietà già utilizzati per conferenze e dibattiti, assicurando la "par condicio" a ciascun partecipante.

Si ritiene a tal proposito doveroso prevedere una disciplina comportamentale che possa garantire il rispetto dei principi posti dalla legge in questione.

Per questo motivo, in occasione della prossima consultazione referendaria, si ritiene di poter fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) Il locale messo a disposizione per le riunioni è la Sala di Cascina Faipo';

- b) Le domande per l'utilizzo dei locali dovranno pervenire almeno **SETTE** giorni prima della data prevista; è tuttavia auspicabile, per una migliore organizzazione del calendario, che le richieste per date già note ai gruppi o partiti politici siano prodotte con un maggiore anticipo;
- c) La concessione del locale sarà esclusa per quelle giornate che l'Amministrazione riserverà alle proprie attività istituzionali;
- d) Nel caso di più richieste riferite a medesimi date ed orari, il locale sarà assegnato in base all'ordine di presentazione delle richieste all'Ufficio Protocollo;
- e) **Nelle giornate di giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo 2026** il locale, in presenza di più richieste, verrà concesso per un massimo di un'ora a ciascun richiedente; negli altri casi, la concessione non avrà comunque durata superiore alle tre ore;
- f) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di escludere quelle richieste che abbiano finalità preclusive rispetto al libero esercizio del diritto riconosciuto dall'art.19 della normativa citata;
- g) L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà, per imprevedibili nonché improrogabili motivi di carattere istituzionale, di revocare la concessione, assegnando all'interessato un nuovo turno di utilizzo dello spazio;
- h) Per richieste ed informazioni contattare l'Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e Culture (culturaesport@comune.muggio.mb.it tel. 039.2709460/484/344).

Affissione manifesti

PROPAGANDA DIRETTA (Articoli 1 e 3 Legge 4 aprile 1956, n. 212)

La Giunta Comunale, con delibera n. 22 del 19/02/2026 ha provveduto ad assegnare ai richiedenti gli spazi previsti sui tabelloni installati dal Comune per la propaganda elettorale.

Le affissioni potranno essere effettuate sino alle ore 24.00 di **venerdì 20 MARZO 2026**; a partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata, ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

La Polizia Locale eserciterà opportuna vigilanza allo scopo di contrastare il fenomeno dell'affissione di manifesti al di fuori degli spazi assegnati o in spazi assegnati ad altre liste ed al fine di prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale regolarmente affisso.

A partire dalla data di assegnazione degli spazi di cui sopra e fino alla chiusura delle votazioni, è vietato:

- a) Affiggere materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni;
- b) Esporre materiale di propaganda elettorale in giornali murali, bacheche e vetrine poste in luogo pubblico o esposto al pubblico ed appartenenti a partiti politici, sindacati, associazioni giovanili, editori; in tali spazi è consentita unicamente l'affissione di quotidiani e periodici;
- c) Affiggere stampati, giornali murali, manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

Il Sindaco provvederà a far rimuovere il materiale che riguardi direttamente o indirettamente la campagna elettorale affisso irregolarmente; si ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 3 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, tutte le pubblicazioni di propaganda devono indicare il nome del committente responsabile.

Le spese eventualmente sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Altre forme di propaganda elettorale

Si ricorda che, per effetto del combinato disposto degli articolo 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130 e 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 (Nuovo Codice della Strada), tutta la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Le relative richieste dovranno pervenire al Comune almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della propaganda suddetta.

Gli altoparlanti, a norma del citato art. 7 della Legge 130, potranno soltanto preannunciare l'ora ed il luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale e solo dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, l'uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo.

Divieti

A partire dal 30° giorno (**20 FEBBRAIO 2026**) antecedente la data del voto sono vietate:

- a) Le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi, balconi (art.1, ultimo comma, Legge 4 aprile 1956, n. 212);
- b) Le forme di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico (striscioni, targhe, standardi, etc.); il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4 Legge 24 aprile 1975, n. 130);
- c) Le forme di propaganda figurativa luminosa mobile; deve ritenersi al contrario ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, nel rispetto delle norme del Codice della Strada (i.c.s.);
- d) I lanci ed i getti di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; è consentita invece la distribuzione e la consegna a mano degli stessi (i.c.s.).

Si rammenta che, in base all'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, **ad iniziare dalle ore 0,01 di SABATO 21 MARZO 2026, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

Uguale divieto sussiste per le affissioni di manifesti, stampati, giornali murali.

Nei giorni della votazione è altresì vietata ogni altra forma di propaganda elettorale (es: volantinaggio) entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Imposta sulla pubblicità

La propaganda elettorale in qualunque forma effettuata nel periodo di campagna elettorale, è esente dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Per le affissioni di stampati, giornali murali e manifesti negli spazi destinati dal Comune (propaganda diretta), l'esenzione è applicabile solo nel caso di affissione diretta da parte degli interessati.

Qualora si ricorra alla concessionaria del servizio comunale delle pubbliche affissioni, San Marco S.p.A., Via S. Rocco n. 31 (c/o IL QUADRIFOGLIO di Crepaldi Miriam, tel./fax 039793721, *e-mail* miriam.crepaldi@alice.it), si applicano i relativi diritti.

Sanzioni

Tutte le violazioni delle norme relative alla propaganda elettorale luminosa o figurativa (art. 6 L. 212/56), a quella con manifesti, stampati, giornali murali (art. 8 L. 212/56) ed a quella svolta nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione (art. 9 L. 212/56) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 1.032,91.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Secondo il disposto di cui all'art.19 della Legge 25 maggio 1970 n.352, alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum.

Si ricorda che il numero delle sezioni elettorali del Comune è di 19, oltre al seggio speciale che verrà istituito presso la Casa di Riposo "Corte Briantea".

Le sezioni elettorali hanno la seguente ubicazione:

- Scuola Elementare "A. Frank" di Via Monte Grappa:
SEZIONI 1-2-3-4
- Scuola Elementare "A. Casati" di Via Primo Maggio:
SEZIONI 5-6-7-8-9-9A (Corte Briantea)-19
- Scuola Elementare "A. De Gasperi" di Via Ricostruzione:
SEZIONI 10-11-12-13
- Scuola Elementare "A. Negri" di Via F.lli Cervi (Taccona):
SEZIONI 14-15-16-17-18

Le designazioni possono essere effettuate:

- Al Segretario Comunale, o suo delegato, entro GIOVEDÌ 19 MARZO 2026, anche tramite PEC alla casella **comune.muggio@pec.regione.lombardia.it**
- Direttamente al Presidente di seggio, a partire dalle ore 16,00 di SABATO 21 MARZO 2026, oppure DOMENICA 22 MARZO 2026, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (ore 7,00).

PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA E' SUFFICIENTE ESSERE ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE ITALIANO.

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026- SCADENZARIO

- ❑ VENERDI' 20 FEBBRAIO 2026: Inizio campagna elettorale: da oggi si applicano le disposizioni di legge specifiche sulla propaganda sopra illustrate;
- ❑ GIOVEDI' 19 MARZO 2026: Termine presentazione al Segretario Comunale delle designazioni dei rappresentanti di lista presso i singoli seggi elettorali. Decorso tale termine, la designazione può essere comunicata direttamente ai Presidenti di seggio nel pomeriggio di sabato 21 marzo oppure la mattina di domenica 22 marzo, purché prima dell'inizio della votazione;
- ❑ DOMENICA 22 MARZO 2026: Si vota dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
- ❑ LUNEDI' 23 MARZO 2026: Si vota dalle ore 7.00 alle ore 15.00; immediatamente dopo la chiusura dei seggi, comincia lo spoglio delle schede.